



Corte di Appello di Messina

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

la CORTE DI APPELLO DI MESSINA

la PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA

la CAMERA PENALE DI MESSINA

**PER INDIVIDUARE LINEE GUIDA COMUNI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ECCEZIONALE
INTRODOTTA, IN RELAZIONE AL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19, DALL'ART. 23 D.L.
149/2020 IN CORSO DI CONVERSIONE**

Il Presidente della Corte di Appello di Messina

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Messina

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Il Presidente della Camera Penale Distrettuale "Pisani- Amendolia" di Messina

Il Presidente della Camera Penale "Erasmus da Rotterdam" di Messina

considerata la grave e perdurante emergenza sanitaria in corso in relazione all'epidemia da Covid-19 e la conseguente necessità di ridurre al minimo possibile le concentrazioni di persone in luoghi chiusi;

ritenuta al contempo la necessità di non penalizzare oltre misura il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, già fortemente condizionato dalla situazione di emergenza nazionale in atto;

visto l'art. 23 del D.L. 149/2020 (di seguito art.23), in corso di conversione, e ritenuta la necessità di dare alla normativa introdotta applicazione quanto più possibile uniforme;

all'esito dell'interlocuzione avvenuta fra i rappresentanti degli Uffici giudiziari e dell'Avvocatura sopra menzionati;

preso atto delle forti preoccupazioni che da tempo vengono manifestate principalmente, ma non esclusivamente, da rilevanti settori dell'Avvocatura in relazione al rischio che una normativa dettata dall'emergenza possa di fatto tradursi in una duratura, se non irreversibile,

lesione dei principi dell'oralità e dell'immediatezza della decisione, richiamati dalla legge delega al vigente codice di procedura penale; principi che devono invece rimanere ispiratori del moderno processo penale;

ribadita pertanto la natura eccezionale della normativa introdotta con l'art. 23, conseguente alla grave emergenza sanitaria in corso e motivata dalla esigenza di non compromettere la funzione giurisdizionale, salvaguardando in tal modo i diritti e le aspettative delle parti e dei cittadini, nonché la legittima aspirazione dell'Avvocatura a non dover interrompere nuovamente la propria attività professionale;

ribadito il comune convincimento che, qualsiasi soluzione applicativa venga concordata in merito alla gestione cartolare dei processi, le udienze si dovranno comunque celebrare con la partecipazione del collegio giudicante nell'aula di udienza, ancorché senza la presenza delle parti, e con l'assistenza di un funzionario di cancelleria che redigerà apposito verbale delle attività svolte e curerà l'immediata trasmissione del dispositivo a mezzo PEC all'ufficio della Procura Generale ed ai difensori delle parti private;

Tutto ciò premesso, i sottoscrittori convengono sull'opportunità di adottare le seguenti linee guida processuali cui uniformare l'attività giurisdizionale penale della Corte di Appello di Messina durante il periodo di emergenza sanitaria.

1. L'art. 23, primo comma D.L. 149/20, trasforma il rito per la celebrazione di tutti i processi che ricadano sotto la sua previsione in rito camerale prevedendo per la relativa trattazione le forme cartolari; è implicito che, ove per una qualsiasi ragione venga ripristinata la celebrazione del processo in presenza, essa tornerà a rispondere alle ordinarie previsioni del codice ed in particolare a quelle espresse negli artt. 599 e 602 c.p.p.
2. L'eccezionalità della normativa posta dall'art. 23 fa sì che, ogni qual volta il processo ritorni alla celebrazione orale, eventuali scritti pervenuti a titolo di conclusioni assunte da una o più delle parti manterranno il mero valore di una memoria illustrativa senza efficacia vincolante; la parte interessata, come previsto dalla legge, sarà libera di autodeterminarsi diversamente in udienza assumendo conclusioni anche difformi o in contrasto con quelle scritte già espresse.
3. La volontà anche se di una sola parte, purché ritualmente espressa, di accedere alla trattazione orale produce l'effetto, in specie nei processi plurisoggettivi o con parte civile, di rendere irrilevante la diversa volontà manifestata da altra o dalle altre parti processuali.
4. L'art. 23 non trova applicazione ai processi già incardinati con rito ordinario nonché agli incidenti di esecuzione, ai giudizi di prevenzione, di revisione o di riconoscimento dell'ingiusta detenzione, alle procedure aventi per oggetto MAE o di natura estradizionale, nonché ai giudizi di rinvio da annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, salvo che l'annullamento sia stato integrale e per motivi procedurali, nel quale ultimo caso rivive in toto la fase del giudizio di appello.
5. Le richieste devono essere inviate agli indirizzi depositoattipenali.ca.messina@giustiziacert.it (sezione penale) ovvero depositoattipenali3.ca.messina@giustiziacert.it (Corte di Assise di Appello e Sezione

minori). Le parti convengono che le richieste inviate all'indirizzo dibattimento.penale.ca.messina@giustiziacert.it saranno comunque prese in considerazione. Dovrà essere evitata con la massima cura la trasmissione di atti il giorno antecedente a quello fissato per l'udienza in quanto la Cancelleria potrebbe non trattarli in tempo utile. Allo stesso modo dovrà essere evitata, per quanto possibile, la trasmissione di atti nelle giornate di sabato e in quelle festive.

La Cancelleria trasmetterà le comunicazioni alle parti esclusivamente a mezzo PEC.

6. I termini di cui all'art. 23, co. 2 sono ordinatori. La loro eventuale violazione non produce effetti pregiudizievoli per la parte che vi sia incorsa purché sia rispettato il contraddittorio e quindi sia assicurato alla parte privata un congruo termine per replicare (cinque giorni). Le istanze e conclusioni dell'imputato vanno comunque prese in considerazione anche ove pervenute oltre il termine di cinque giorni previsto dalla norma. Le parti concordano che nessuna delle parti diverse dall'imputato può presentare memorie o altri atti dopo la scadenza del termine previsto per le conclusioni dell'imputato (cinque giorni prima dell'udienza).
7. La mancata presentazione delle conclusioni scritte delle parti private nella celebrazione cartolare non determina sanzione processuale alcuna. La Corte formulerà il proprio giudizio, senza ulteriori ritardi, sui motivi di impugnazione proposti e sulle eventuali conclusioni scritte pervenute.
8. In caso di richiesta concordata ex art. 599-bis c.p.p. pervenuta entro il termine perentorio per la richiesta della discussione orale, la Corte la esaminerà preventivamente e, nel caso in cui intenda rigettarla, comunicherà la decisione alle parti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. In questo caso la richiesta concordata si considererà equipollente a una richiesta di trattazione orale e l'udienza sarà tenuta in forma partecipata, fatto salvo l'esame di nuovo concordato eventualmente rettificato dalle parti. Ove la Corte non effettui la comunicazione predetta, nel caso in cui intenda comunque rigettare la richiesta, rinvierà l'udienza per consentire la discussione orale. In caso di richiesta pervenuta oltre il termine predetto ma comunque prima del giorno dell'udienza, la Corte comunicherà tempestivamente alle parti eventuali irregolarità formali onde consentirne la rettifica. In tali casi la Corte, ove rigetti la richiesta di concordato, procederà all'esame dei motivi di appello, emettendo la sentenza nelle forme previste dall'art. 23.
9. La Corte trasmetterà i cd. fascicoletti per l'udienza all'Ufficio del P.G. almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.
10. La Cancelleria della Corte annoterà nel ruolo di udienza le richieste di trattazione orale, specificando quali di queste sono ritenute tardive dal Collegio. Una copia del ruolo con tali annotazioni sarà trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alle Camere penali almeno dieci giorni prima dell'udienza. Una copia aggiornata sarà tempestivamente trasmessa in caso di richieste pervenute in data successiva. Dell'eventuale tardività della richiesta di trattazione orale verrà dato atto nel verbale di udienza da parte del Collegio che adotterà i provvedimenti conseguenti senza la presenza delle parti.
11. Nel caso in cui l'imputato, detenuto o meno, manifesti personalmente prima dell'udienza la volontà di partecipare in qualsiasi forma, la Cancelleria provvederà a trasmettere immediatamente la richiesta al difensore affinché valuti, nell'ambito dei propri

doveri/poteri, se farla propria per determinare la trattazione partecipata così come previsto dall'art. 23, co. 4, ult. parte.

Nel caso in cui occorra assicurare la partecipazione dell'imputato detenuto all'udienza il presidente del collegio si adopererà tempestivamente per disporre la traduzione ovvero per predisporre il servizio di videoconferenza.

12. Si conviene che, ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato (ed analogamente avverrà per la difesa di ufficio degli irreperibili di fatto o in ulteriori situazioni analoghe), la partecipazione in forma cartolare esplicita con la presentazione di conclusioni scritte viene equiparata alla partecipazione diretta all'udienza per cui la liquidazione dei relativi onorari professionali non subirà decurtazioni ad alcun titolo in relazione alla "fase decisoria".
13. Le parti convengono che, in caso di udienze non partecipate, il dispositivo delle eventuali sentenze contestuali verrà trasmesso alle parti non oltre le ore 16 del giorno dell'udienza con specifica informazione del contemporaneo deposito della motivazione. Nel caso in cui non sia possibile rispettare tale indicazione oraria, sarà emesso il solo dispositivo, riservando la motivazione nel termine di legge.
La Corte di Appello provvederà a trasmettere entro il giorno dell'udienza copia delle sentenze contestuali, previa esazione dei diritti nelle forme previste, in caso di richiesta pervenuta entro due ore dalla comunicazione del dispositivo.
14. Le parti convengono che, nonostante l'art. 23, co. 3 consenta la celebrazione della camera di consiglio da remoto, è auspicabile che l'intero collegio sia comunque presente nell'ufficio giudiziario per la celebrazione dell'udienza non partecipata.
15. Dopo la scadenza del termine perentorio per la richiesta di discussione orale, il presidente del collegio ha facoltà di rimodulare il ruolo di udienza, rivedendo le fasce orarie previste ed eventualmente posticipando l'orario di inizio dell'udienza, ma garantendo comunque che nessun processo da trattare di presenza venga chiamato prima dell'ora indicata nel decreto di citazione. Il ruolo così rimodulato verrà tempestivamente trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina e alle Camere penali.

Messina li 10 dicembre 2020

Il Presidente della Corte di Appello di Messina
dott. Michele Galluccio

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Messina
dott. Vincenzo Barbaro

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina
avv. Domenico Santoro

Componente della Giunta Unione Camere Penali Italiane
avv. Carmelo Occhiuto

Il Presidente della Camera Penale Distrettuale "Pisani Amendolia"
avv. Bonaventura Candido

Il Presidente della Camera Penale "Erasmus da Rotterdam"
avv. Filippo Mangiapane